

**REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE REGOLE DI
COMPORAMENTO E DI RAPPORTO
TRA IL COMUNE DI ALASSIO E LE SOCIETA' PARTECIPATE**
(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27/05/2002 e
successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del
10/12/2002)

Articolo 1
Principi generali

1. I principi contenuti nel presente regolamento costituiscono vincolo comportamentale per il Comune e per gli amministratori di nomina pubblica in seno alle società partecipate.
2. Gli amministratori di nomina pubblica devono informare lo svolgimento delle proprie funzioni nel rispetto del principio secondo il quale le società partecipate, in relazione all'oggetto sociale, alle loro capacità operative nel quadro di riferimento normativo e istituzionale in cui operano e alla territorialità delle sue funzioni e attività, devono improntare la propria strategia aziendale, nel rispetto delle proprie prerogative di natura privatistica, al perseguimento di finalità che non contrastino con l'interesse della comunità locale.

Articolo 2
Rapporti con gli organi istituzionali del Comune

1. La Giunta Comunale approva, sulla base di specifici documenti ed indicazioni forniti dagli amministratori di nomina pubblica, l'atto di indirizzo strategico generale contenente i programmi delle società in riferimento all'esercizio successivo.
2. Tale atto deve essere approvato dalla Giunta Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque ogni qualvolta si verificano speciali circostanze che comportino la necessità di operare sostanziali mutamenti degli indirizzi già forniti per l'esercizio in corso.
3. Il bilancio d'esercizio delle società partecipate dovrà essere portato in comunicazione al Consiglio Comunale ad iniziativa del Sindaco, corredato di relazione illustrativa redatta dagli amministratori di nomina pubblica.
4. La Giunta Comunale delibera sui contenuti dell'atto costitutivo, sullo statuto e le modifiche statutarie, sui patti parasociali e le altre convenzioni tra i soci, sull'approvazione dei piani di riparto pro-quota dei disavanzi delle società partecipate, sull'aumento o riduzione del capitale sociale, sull'esercizio dell'opzione di acquisizione di quote azionarie cedende da parte di altri soci, sulla cessione di quote azionarie di proprietà comunale, nonché, limitatamente ai casi in cui lo ritenga opportuno, su tutte le deliberazioni riservate dalla legge all'assemblea straordinaria della società.

Articolo 3
Amministratori di nomina pubblica

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nella fattispecie in cui l'atto costitutivo della società preveda la nomina e la revoca da parte del Comune dei propri rappresentanti nelle società partecipate, in virtù della facoltà indicata dall'art. 2458 Codice Civile.
2. Agli amministratori nominati ex art. 2458 C.C. competono gli stessi diritti ed obblighi di quelli privati nominati dall'assemblea della società.
3. Alla scadenza del loro mandato o quando per motivate ragioni lo ritenga necessario, il Sindaco provvede alla nomina e alla revoca secondo le norme del Codice Civile.
4. I membri di nomina pubblica del Consiglio di amministrazione della società devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di Consigliere Comunale e dotati di comprovata capacità ed esperienza anche di natura professionale o direzionale, nel settore aziendale privato o pubblico.
5. Detti soggetti agiscono nel totale rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento.
6. In caso di comprovato conflitto di interessi si applicheranno le norme di cui agli articoli 2373 e 2391 del Codice Civile.
7. Al fine di salvaguardare l'autonomia gestionale delle società e, nel contempo, di garantire adeguate forme di controllo sulla regolarità della gestione societaria, dovranno essere posti in essere, su iniziativa degli amministratori di nomina pubblica in seno alla società, efficienti strumenti di verifica e controllo sia di natura economico-finanziaria che tecnico-organizzativa.
8. Gli amministratori di nomina pubblica devono trasmettere tempestivamente al Comune di Alassio copia degli atti fondamentali della società stessa, quali i verbali di assemblea ed i bilanci, nonché fornire dettagliata relazione in merito all'attività del Consiglio di Amministrazione.
9. Ai fini dell'applicazione del precedente Articolo 2, comma 1, prima dell'inizio di ogni esercizio finanziario gli amministratori di nomina pubblica dovranno informare l'Ente, nelle forme ritenute più opportune, circa gli indirizzi strategici generali con particolare riferimento ai programmi della società da attuarsi nell'esercizio medesimo.
10. I rappresentanti dell'Ente nel Consiglio di Amministrazione delle società partecipate devono altresì produrre al Comune di Alassio, con cadenza

semestrale, rendicontazioni sintetiche sulla gestione, nonché una relazione illustrativa al bilancio d'esercizio.

Articolo 4

Funzioni dell'Ufficio Dirigenziale per il Coordinamento ed il Controllo delle Società Partecipate, del Responsabile del Servizio Finanziario e dei Responsabili degli Uffici Dirigenziali

1. L'Ufficio Dirigenziale per il Coordinamento ed il Controllo delle Società Partecipate, avvalendosi della struttura burocratica amministrativa, contabile e tecnica del Comune di Alassio, per il tramite dei Responsabili degli Uffici Dirigenziali, provvede:
 - a tenere i rapporti con le società partecipate raccordandole con i competenti uffici comunali;
 - a coordinare l'istruttoria degli atti relativi alle società partecipate assegnata ai Responsabili degli Uffici Dirigenziali del Comune di Alassio;
 - a concorrere nella vigilanza sulle risultanze della gestione delle società partecipate, affidata al Responsabile del Servizio Finanziario, limitatamente ai riflessi delle stesse sugli equilibri di bilancio del Comune;
 - a informare tempestivamente l'Amministrazione Comunale circa atti e fatti di gestione aventi rilevanza;
 - **ad istruire direttamente gli atti relativi alle società partecipate in caso di assenza od impedimento dei Responsabili degli Uffici Dirigenziali competenti ed in genere quando ricorrano situazioni di necessità od urgenza.**
2. Il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Alassio provvede:
 - alla vigilanza sulle risultanze della gestione delle società partecipate, affidata al Responsabile del Servizio Finanziario, limitatamente ai riflessi delle stesse sugli equilibri di bilancio del Comune;
 - alla eventuale richiesta di ulteriori specificazioni in ordine a fatti di gestione aventi particolare rilievo.
3. I Responsabili degli Uffici Dirigenziali del Comune di Alassio provvedono:
 - all'istruttoria degli atti relativi alle società partecipate assegnatigli dall'Amministrazione Comunale in sinergia con l'Ufficio Dirigenziale per il Coordinamento ed il Controllo delle Società Partecipate;
 - alla eventuale richiesta di ulteriori specificazioni in ordine a fatti amministrativi e tecnici aventi particolare rilievo.
4. Nel rispetto dell'autonomia societaria, l'Ufficio Dirigenziale per il Coordinamento ed il Controllo delle Società Partecipate, il Responsabile del Servizio Finanziario ed i Responsabili degli Uffici Dirigenziali del Comune di Alassio non svolgono funzioni di ispezione e controllo sulla regolarità, anche fiscale, della gestione stessa.

Articolo 5
Partecipazioni azionarie

1. Il presente regolamento si applica nel caso in cui il Comune detiene quote o azioni per una percentuale superiore al 50% del capitale sociale.
2. Per i casi di partecipazione paritaria (uguale al 50%) o minoritaria (inferiore al 50%) il regolamento è applicato limitatamente ai seguenti articoli:
 - articolo 1;
 - articolo 2, comma 3°;
 - articolo 3, commi dal 1° al 7°.

Articolo 6
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al vigente Statuto.